

**Causa C-415/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 settembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

20 agosto 2020

**Ricorrente:**

Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

**Resistente:**

Hauptzollamt Hamburg (Ufficio doganale centrale di Amburgo, Germania)

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda di pagamento di interessi per restituzioni all'esportazione negate illegittimamente e per sanzioni comminate illegittimamente

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'obbligo sancito dal diritto dell'Unione in capo agli Stati membri di rimborsare i dazi riscossi in violazione di esso maggiorati di interessi sussista anche laddove il rimborso non sia dovuto in ragione di una violazione del diritto dell'Unione accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma a causa di

un'interpretazione di una (sotto)voce della nomenclatura combinata da parte di detta Corte.

2) Se i principi in materia di diritto al riconoscimento di interessi sulla base del diritto dell'Unione elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea possano essere trasposti anche al pagamento di restituzioni all'esportazione che le autorità degli Stati membri hanno negato in violazione del diritto dell'Unione.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU 1999, L 102, pag. 11), considerando 65, articoli 49 e 51

### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Abgabenordnung (codice tributario; in prosieguo: l'«AO»), in particolare, articoli 37, 233 e 236

Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (Marktorganisationsgesetz) (legge di attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati e dei pagamenti diretti; in prosieguo: il «MOG»), articoli 6 e 14

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente esportava carcasse di pollame in paesi terzi. Nel periodo tra i mesi di gennaio e giugno 2012, l'Hauptzollamt, resistente, negava alla ricorrente per la merce esportata la concessione di restituzioni all'esportazione affermando che i prodotti esportati sarebbero stati privi della qualità leale e mercantile, poiché le carcasse di pollame non sarebbero state completamente spennate e avrebbero presentato troppe frattaglie. Inoltre, esso comminava alla ricorrente una sanzione per aver richiesto una restituzione all'esportazione superiore a quanto ad essa spettante.
- 2 Dopo che, alla luce dell'interpretazione delle sottovoci 0207 1210 e 0207 1290 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU 1987, L 366, pag. 1) fornita dalla Corte nella sentenza del 24 novembre 2011, Gebr. Stolle (da C-323/10 a C-326/10, EU:C:2011:774), il Finanzgericht Hamburg aveva stabilito che la presenza di un limitato numero di piume non pregiudica la concessione delle restituzioni e che la carcassa può presentare nel complesso sino a quattro frattaglie tra quelle ivi indicate, l'Hauptzollamt, resistente, riconosceva alla ricorrente le restituzioni all'esportazione richieste e rimborsava le sanzioni comminate.

- 3 Successivamente, la ricorrente richiedeva all'Hauptzollamt, resistente, – in relazione alle restituzioni all'esportazione in passato illegittimamente non concesse e per le sanzioni illegittimamente comminate – il riconoscimento di interessi per il periodo in cui le restituzioni erano state trattenute e le sanzioni comminate, richiama questa respinta dal succitato Hauptzollamt. Quest'ultimo respingeva anche il reclamo proposto avverso la decisione di diniego. La ricorrente agiva quindi dinanzi al giudice del rinvio.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

#### ***Sulla prima questione pregiudiziale: interessi su sanzioni indebitamente pagate e rimborsate***

- 4 La ricorrente non può fondare la propria domanda di interessi su disposizioni nazionali. A norma dell'articolo 233, prima frase, dell'AO, i diritti derivanti da un'obbligazione tributaria, tra cui ricadono, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, prima frase, dell'AO anche i diritti di rimborso, maturano interessi solo ove ciò sia previsto ex lege. Tuttavia, l'articolo 236 dell'AO, pertinente al riguardo, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto esso presuppone che il sottostante restituendo importo sia stato azionato in sede giudiziale, condizione questa però non soddisfatta nella fattispecie. Solo in questo caso può insorgere un diritto a interessi a decorrere dalla litispendenza, vale a dire, dalla notifica della domanda al resistente. Nemmeno nel regolamento n. 800/1999 si rinviene un fondamento giuridico sulla cui base la ricorrente possa fondare la propria richiesta.
- 5 Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte, qualora siano rimborsati dazi (all'importazione) in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell'Unione, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell'Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati (sentenza del 18 gennaio 2017, Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, dispositivo). Questa decisione della Corte fa seguito a una serie di decisioni in cui quest'ultima ha obbligato gli Stati membri in forza del diritto dell'Unione non solo a rimborsare i tributi prelevati in violazione del diritto dell'Unione, ma anche a rimborsare ai singoli le perdite derivanti dall'indisponibilità di somme di denaro (v., in particolare, sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich, C-113/10, C-147/10 e C-234/10, EU:C:2012:591, punto 65), fermo restando che, in linea di principio, gli interessi sono dovuti per il periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito del dazio di cui trattasi e la data di restituzione dello stesso (v. sentenza del 18 aprile 2013, Irimie, C-565/11, EU:C:2013:250, punto 28).
- 6 Le sanzioni fondate sull'articolo 51 del regolamento n. 800/1999 costituiscono in effetti delle ammende e non dei dazi. Tuttavia, il giudice del rinvio è certo che la giurisprudenza della Corte citata nel punto che precede debba essere intesa in senso estensivo e generale cosicché non rileva la qualificazione giuridica

dell'obbligazione pecuniaria di diritto pubblico accertata dalle autorità dello Stato membro in violazione del diritto dell'Unione quale dazio (all'importazione), tassa o – come del caso di specie – sanzione.

- 7 Per contro, a parere del giudice del rinvio, sotto il profilo del diritto dell'Unione è dubbio se l'obbligo sopra descritto gravante sugli Stati membri sussista anche quando la restituzione non si fonda su una violazione del diritto dell'Unione accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma – come nel caso di specie – (unicamente) su un'interpretazione di una (sotto)voce della nomenclatura combinata da parte di detta Corte.
- 8 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, anche nel procedimento principale potrebbe rilevare la prospettiva della compensazione dei pregiudizi patrimoniali patiti dal singolo in ragione dell'indisponibilità di somme di danaro, in più occasioni sottolineata dalla Corte (v., segnatamente, sentenza del 18 aprile 2013, *Irimie*, C-565/11, EU:C:2013:250, punto 21). Infatti, anche la ricorrente ha subito delle perdite a causa della mancata disponibilità, sotto forma di risorse liquide, dei mezzi finanziari che essa ha dovuto destinare al pagamento delle sanzioni illegittimamente comminate.
- 9 Per quanto attiene al momento rispetto al quale opera un'interpretazione data dalla Corte nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'articolo 267 TFUE, conformemente a una giurisprudenza costante di detta Corte, una siffatta interpretazione chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore, da cui risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (sentenza del 22 ottobre 1998, *IN. CO. GE.'90 e a.*, da C-10/97 a C-22/97, EU:C:1998:498, punto 23). Pertanto, anche nel caso di specie, l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza del 24 novembre 2011, *Gebr. Stolle* (da C-323/10 a C-326/10, EU:C:2011:774) delle sottovoci 0207 1210 e 0207 1290 dell'allegato I del regolamento n. 3846/87 opera ex tunc, cosicché la sanzione accertata nei confronti della ricorrente era, sin dal principio, contraria al diritto dell'Unione e quindi comminata in violazione del diritto dell'Unione.

***Sulla seconda questione pregiudiziale: interessi su restituzioni all'esportazione liquidate in ritardo***

- 10 Nel diritto dell'Unione non esiste alcuna disposizione che preveda un diritto a interessi in caso di illegittima tardiva liquidazione di una restituzione all'esportazione. In particolare, per quanto attiene al caso di specie, l'articolo 49, paragrafo 8, del regolamento n. 800/1999 non si pronuncia sulla questione dei diritti riconosciuti all'esportatore laddove il termine ivi indicato sia scaduto e l'autorità dello Stato membro non abbia liquidato la restituzione all'esportazione.

Pertanto, la disciplina delle condizioni per il pagamento di interessi a fronte di sovvenzioni statali erogate in ritardo potrebbe essere rimessa, in linea di principio, all'ordinamento interno del singolo Stato membro.

- 11 La normativa nazionale non contempla alcun principio generale di diritto in materia di riconoscimento di (adeguati) interessi su prestazioni statali arretrate, ma soltanto un riconoscimento di interessi in linea con fattispecie precisamente descritte. Nel caso di specie potrebbe essere preso in considerazione, in linea di principio, l'articolo 14, paragrafo 2, del MOG in combinato disposto con l'articolo 236 dell'AO. Tuttavia, anche in tal caso, è richiesta la pendenza di una lite (v. supra, punto 4), condizione questa che però, nella specie, non era soddisfatta vista la mancata proposizione di un'azione volta a ottenere il rimborso delle sanzioni.
- 12 Avendo ricevuto, per le carcasse di pollame esportate, le restituzioni all'esportazione che le spettavano a norma del diritto dell'Unione solo con molto ritardo, la ricorrente ha subito delle perdite in ragione dell'indisponibilità di detti importi di denaro; essa potrebbe quindi essersi trovata in una situazione analoga a un soggetto passivo chiamato a versare dazi in violazione del diritto dell'Unione.
- 13 La Corte ha sottolineato la prospettiva della «simmetria certa» tra la situazione degli operatori economici che, in ragione di un errore, hanno ottenuto un vantaggio in violazione del diritto dell'Unione e la situazione degli operatori economici che, in ragione di un errore, hanno patito un danno in violazione di detto diritto (sentenza del 18 gennaio 2017, Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punto 29). A norma del considerando 65 del regolamento n. 800/1999, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi. In conformità a detta prescrizione del diritto dell'Unione, nell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, del MOG, il legislatore nazionale ha stabilito che i diritti al rimborso di agevolazioni maturino interessi a decorrere dalla loro insorgenza. Un'impostazione del diritto nazionale ispirata al principio della simmetria potrebbe richiedere che anche un operatore economico possa azionare un diritto ad interessi già dal momento dell'illegittimo diniego della restituzione all'esportazione poiché, altrimenti, la prospettiva della «simmetria certa» tra la posizione dell'operatore economico e quella dell'amministrazione doganale, sottolineata dalla Corte, si realizzerebbe soltanto in maniera del tutto incompleta.
- 14 Tuttavia, nell'articolo 14, paragrafo 2, del MOG, lo Stato membro ha stabilito, quantomeno, che i diritti ad agevolazioni – tra cui rientrano a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, lettera a), del MOG, anche le restituzioni all'esportazione – maturino interessi a decorrere dalla pendenza della lite, vale a dire dalla notifica della domanda al resistente. Pertanto, all'operatore economico è riconosciuto, quantomeno in parte, un adeguato indennizzo per le perdite finanziarie che egli ha patito per il fatto che lo Stato membro abbia liquidato le restituzioni all'esportazione tardivamente, in violazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, nella

specie, come già osservato (v. supra, punto 4), la ricorrente non ha azionato il diritto alla restituzione all'esportazione in via giudiziale.

- 15 Nella prassi accade spesso che un operatore economico non azioni il suo diritto alle restituzioni all'esportazione anche in sede giudiziale, ma che si limiti a farlo valere, ad un primo livello, mediante ricorso dinanzi all'autorità doganale dello Stato membro qualora le parti, per ragioni di economia processuale, attendano l'esito di una causa pilota. In questo caso, in base al diritto nazionale, l'operatore economico non può richiedere il riconoscimento di interessi in caso di esito per esso positivo della causa pilota, il che si giustifica alla luce del fatto che la decisione di non azionare il diritto in sede giudiziale, attendendo invece l'esito di una causa pilota, costituisce una decisione autonoma dell'operatore economico che deve sopportarne poi anche le conseguenze giuridiche, ossia la rinuncia a un diritto ad interessi a norma dell'articolo 236 dell'AO.